



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 30 del 19/03/2020

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 73 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia dall'esercizio finanziario 2015, dell'art. 73 comma D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio delle Regioni)

1. *Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debito fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio Regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.*

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1, lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine dell'Autorità così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, ai fini dell'applicazione dell'art. 73 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, tutti i titoli esecutivi ovvero i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Tra i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali la giurisprudenza ha collocato un *tertium genus*: i titoli di formazione paragiudiziale, altrimenti definiti dalla dottrina di formazione amministrativa.

L'ordinanza-ingiunzione è un titolo esecutivo di formazione paragiudiziale, è immediatamente esecutiva e l'eventuale proposizione di un ricorso in opposizione, non sospenderebbe di per sé, l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione.

Ai sensi del comma 4, art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio Regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

TOTALE: € 45.325,88

Generalità del creditore: Agenzia delle Entrate – Riscossione

Oggetto della spesa: pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disposizione di cui all'art. 22, comma 8, sanzionata dall'art. 162, comma 2-bis del Codice della protezione dei dati personali, a seguito di atto di contestazione di violazione amministrativa esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 2 del decreto n. 101/2018.

Importo del debito fuori bilancio: € 45.325,88

Relazione sulla formazione del debito: Il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la segnalazione di un cittadino, avente ad oggetto la doglianza relativa al trattamento illecito di dati personali in ragione della pubblicazione sul sito internet www.sistemapuglia.it di Determinazioni del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia con cui sono stati, tra l'altro, approvati gli elenchi o la modifica degli elenchi – riportati nei relativi allegati – delle domande di manifestazione di interesse alla procedura regionale indetta nel 2013 e rivolta alla realizzazione di progetti personalizzati di vita indipendente (PRO.V.I.), in favore di persone con disabilità motorie gravi. Tali elenchi riportavano in chiaro il nome e cognome del "richiedente", il "codice pratica", la "data ora istruttoria", l' "ambito territoriale", l' "esito istruttoria" e, per le domande non ammesse, la "motivazione di esclusione".

La Regione Puglia, invitata a fornire ogni informazione utile agli accertamenti del caso, ha rappresentato le proprie ragioni con nota prot. n. AOO_146/27/02/2015/000606.

Con nota n. 2618/96924 del 29/01/2015 il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità ha trasmesso gli atti al Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni affinché valutasse i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 162 comma 2-bis del Codice.

Con atto prot. n. 3098/96924 del 4/02/2015 il Garante ha contestato alla Regione Puglia, quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis del Codice in relazione alla violazione dell'art. 22, comma 8.

Con nota prot. n. AOO_146/03/04/2015/0001002 la Regione Puglia ha presentato i propri scritti difensivi richiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

A tale comunicazione non seguiva alcun riscontro; nel frattempo per l'intervenuta modifica del d.lgs. 196/2003 e della entrata in vigore del d.lgs. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*" la contestazione di cui alla nota prot. n. 3098/96924 del 4/02/2015 assumeva valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.

In data 17/12/2019 veniva notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Prov. di Bari, la cartella di pagamento n. 01420190051482224000 per un totale di **€ 45.325,88** di cui:

- € 40.000,00 a titolo di sanzione di cui all'atto di contestazione prot. n. 3098/96924 del 04/02/2015, avente valore di ordinanza-ingiunzione per effetto dell'art. 18, comma 2 del decreto 101/2018;
- € 4.000,00 a titolo di maggiorazione pecuniaria Garante per protezione dei dati personali ex art. 27 comma 6 legge 689/81;
- € 1.320,00 a titolo di oneri di riscossione spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- € 5,88 quali diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In ragione di ciò, si propone di procedere al pagamento della sanzione comminata.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle suindicate sanzioni amministrative 2015 più oneri di riscossione e diritti di notifica, per complessivi € 45.325,88 (quarantacinquemilatrecentoventicinque,88).

Al finanziamento della spesa complessiva di € 45.325,88 si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Macroaggregato 10

Piano dei Conti 1.10.5.1


Capitolo 1330 "Spese per pagamento sanzioni amministrative"

previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 11100907, "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

Alla regolarizzazione del provvisorio di uscita del Tesoriere, vale a dire all'assunzione dell'impegno e contestuale liquidazione si provvederà con

successiva determinazione della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali.

*L'ASSESSORE al WELFARE
(Salvatore Ruggeri)*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several vertical strokes, all contained within a horizontal oval shape.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several vertical strokes, all contained within a horizontal oval shape.

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a € 45.325,88, come da cartella di pagamento n. 01420190051482224000 emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione e derivante dall'atto di contestazione di violazione amministrativa n. 3098/96924 del 04/02/2015 notificato il 16/02/2015, avente valore di ordinanza-ingiunzione per effetto dell'art. 18, comma 2 del decreto n. 101/2018.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, si provvede mediante imputazione come segue:

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Macroaggregato 10

Piano dei Conti 1.10.5.1

Capitolo 1330

previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

Art. 3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione